

Edizione di lunedì 15 Febbraio 2021

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: i temi della 30esima puntata](#)

di Sergio Pellegrino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Le scadenze delle comunicazioni DAC6 dopo la circolare 2/E/2021](#)

di Ennio Vial

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Valutazione della residenza fiscale della persona fisica in epoca Covid-19](#)

di Marco Bargagli

IMPOSTE INDIRETTE

[Bollo sulle fatture elettroniche: prime riflessioni](#)

di Roberto Curcu

PATRIMONIO E TRUST

[Anatocismo e adeguamento alla delibera Cicr del febbraio 2000](#)

di Francesca Dal Porto

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: i temi della 30esima puntata

di Sergio Pellegrino



Alle **ore 9** andrà in onda il **30esimo appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***, il primo realizzato in collaborazione con **TeamSystem**.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo con il riassunto di ciò che è avvenuto nella settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Fra i provvedimenti normativi, da segnalare il [**decreto del 2 febbraio**](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **9 febbraio**, con l'**approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, questa settimana sono stati pubblicati **1 circolare, 1 risoluzione e 19 risposte ad istanze di interpello**.

Partiremo dall'esame della [**circolare n. 2/E del 10 febbraio**](#), un documento *monstre* di 122 pagine, dedicata allo **scambio automatico di informazioni fra gli Stati Membri** in materia di **meccanismi transfrontalieri**: con questa accezione si intendono gli **schemi di pianificazione fiscali aggressive** che compromettono il funzionamento dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari o l'identificazione delle persone fisiche titolari effettive di attività e redditi schermati attraverso strutture opache.

La circolare segue la **bozza** che è stata oggetto di una **consultazione pubblica** avviata il 28 dicembre 2020 e conclusosi lo scorso 15 gennaio, recependo nella versione finale del documento di prassi alcune delle osservazioni formulate.

Commenteremo poi la [**risoluzione n. 9/E**](#), sempre del **10 febbraio**, incentrata, in materia di **patent box**, sulle modalità di indicazione nelle **dichiarazioni (integrative) ai fini Irpef/Ires e Irap** relative al periodo d'imposta 2016 delle **quote di reddito agevolabile** a seguito di **accordi di ruling per i periodi di imposta 2015 e 2016**.

Per quanto concerne le risposte ad istanze di interpello, **ne esamineremo due**, entrambe sul **superbonus** ed entrambe dell'8 febbraio: la [n. 87](#) e la [n. 90](#).

Nella **seconda sessione**, dedicata ad **adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni ci parlerà della gestione degli **omessi versamenti periodici nella dichiarazione Iva 2021**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, affronteremo il tema degli **interventi agevolabili con il superbonus** realizzati su immobili vincolati.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si soffermerà invece ad analizzare i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui **conferimenti “stratificati”**.

La puntata terminerà come sempre con la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le scadenze delle comunicazioni DAC6 dopo la circolare 2/E/2021

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, lo scorso **10 febbraio**, la [circolare 2/E/2021](#) in tema di **comunicazioni DAC 6**, con la quale sono state **recepite alcune delle osservazioni proposte dagli operatori del settore**.

Ricordiamo, infatti, che l'Agenzia aveva messo a disposizione dei contribuenti una **bozza di circolare di 115 pagine** in modo che potessero giungere **osservazioni utili** alla stesura della versione finale.

La **versione definitiva**, di 122 pagine, **non ha superato ancora molti dei problemi evidenziati** dagli operatori sull'applicazione della disciplina.

Avremo modo, nei **successivi interventi**, di palesare alcuni **profili contraddittori o cortocircuiti normativi** che talora sono occorsi. In questa sede ci limitiamo a segnalare come la **procedura di segnalazione da parte dell'intermediario coinvolga il contribuente**, solo per il fatto che questi dovrà essere **informato dell'avvenuta comunicazione**.

I contribuenti che attuano il **meccanismo transfrontaliero**, inoltre, sono tenuti ad **indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali** per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato ([articolo 3, comma 3, D.M. 17.11.2020](#)).

L'Agenzia delle entrate, infatti, al **momento della comunicazione** di cui all'[articolo 6 D.Lgs. 100/2020](#), rilascia un **numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero**, salvo nei casi in cui la comunicazione **contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate** o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.

Nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di **determinare una riduzione potenziale d'imposta**, il contribuente deve **indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del**

meccanismo transfrontaliero.

Numero di riferimento
del meccanismo
frontaliero

RS490

Il **contribuente**, tuttavia, **non ha alcun modo di instaurare un contraddittorio**, nonostante venga coinvolto in una procedura che nei suoi confronti potrebbe presentare anche dei **riflessi penali** e non solo amministrativi.

La pubblicazione della circolare non poteva certo determinare una proroga delle scadenze, atteso che in tal senso dovrebbe provvedere il **legislatore**, peraltro vincolato dai dettami comunitari.

Tuttavia, a livello psicologico, la **pubblicazione della circolare** ha dato uno scossone agli operatori, svegliandoli dal loro torpore e facendo maturare la consapevolezza – ove ce ne fosse stato bisogno – che la **DAC6 è effettivamente in vigore**.

Ricordiamo, pertanto, le prime scadenze, sulle quali la circolare influisce semplicemente prevedendo **che le comunicazioni in scadenza il 1° febbraio potranno essere inviate, senza applicazioni di sanzioni, entro il 28 febbraio** e, quindi, entro il 1° marzo, atteso che **la scadenza cade di domenica**.

La successiva tabella propone le scadenze imminenti che interessano l'intermediario.

Tabella – Le imminenti scadenze della comunicazione

Ambito temporale del meccanismo **Scadenza**

Informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri 28 febbraio 2021 (1° marzo 2021)

la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno

2018 e il 30 giugno 2020

Comunicazione di meccanismi commerciali Ogni tre mesi a partire dal 30 aprile 2021

Informazioni relative al periodo. a partire dal 1° Entro 30 giorni gennaio 2021

La scadenza a regime sarà quella dei 30 giorni. Il *dies a quo*, come avremo modo di precisare in successivi interventi, **varia a seconda dei casi**.

In prossimi interventi esamineremo la figura dell'**intermediario**, ossia del soggetto che, in prima battuta, è **tenuto alle comunicazioni**.

La locuzione potrebbe risultare fuorviante in quanto **sembrerebbe far riferimento esclusivamente al mondo degli intermediari finanziari**.

Così non è. Infatti, **pur non escludendo il mondo bancario**, si tratta di una normativa che

ragionevolmente interesserà prevalentemente i **consulenti** che potranno intervenire come **promotori** o, molto più frequentemente, come **fornitori di servizi**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Valutazione della residenza fiscale della persona fisica in epoca Covid-19

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sulla base **dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di riferimento**, nonché richiamando la prassi amministrativa emanata in *subiecta materia*, la **residenza fiscale** è definita come il luogo in cui la **persona fisica** ha la propria **dimora abituale** e dove ha **localizzato le proprie relazioni personali**.

Sotto tale profilo il **domicilio di una persona fisica**, nella declinazione fornita dall'[articolo 43 cod. civ.](#) coincide con **"la sede principale degli affari ed interessi"** comprendendo, tuttavia, **non solo i rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche quelli morali, sociali e familiari**.

Recentemente, sulla base di un ormai **consolidato solco interpretativo** espresso *in apicibus*, la **suprema Corte di cassazione**, con la **sentenza n. 29095/2020** ha confermato, quale criterio di individuazione della **residenza fiscale di una persona fisica**, l'**assoluta rilevanza** del luogo nel quale sono **localizzati gli interessi economici e le relazioni personali del soggetto passivo** (in senso conforme cfr. **Corte di cassazione**, [sentenze n. 9723/2015](#) e [n. 12311/2016](#)).

Nel caso **recentemente esaminato dagli Ermellini**, sono emersi **numerosi "elementi sintomatici"** che **legavano il contribuente al territorio italiano** con particolare riguardo, ad esempio, al **versamento di contributi per collaboratori domestici, ai numerosi rapporti finanziari correnti, alla proprietà di autoveicoli e motoveicoli, alla titolarità di immobili ed utenze in Italia, oltreché alla stipula sul territorio nazionale di contratti immobiliari**.

Ciò posto, si ricorda che a **livello domestico** l'[articolo 2 Tuir](#) prevede che un **soggetto passivo è residente in Italia** se, per la **maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 in caso di anno bisestile)**:

- **è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente;**
- **ha il domicilio nel territorio dello Stato**, definito come la sede **principale degli affari e**

- interessi ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, identificabile come la **dimora abituale** del soggetto ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

Per **contrastare la fittizia residenza localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, il legislatore ha introdotto anche una “**presunzione legale relativa**” la quale prevede, **a carico del contribuente**, l’onere di dimostrare la **residenza fiscale effettiva**.

Infatti, per **espressa disposizione normativa** ([articolo 2, comma 2-bis, Tuir](#)) si considerano altresì **residenti, salvo prova contraria**, i cittadini italiani **cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in paradisi fiscali** (D.M. 04.05.1999).

In **ambito internazionale**, per dirimere i casi di doppia residenza, ai sensi dell'**articolo 4, paragrafo 2**, del modello Ocse di Convenzione, qualora una persona fisica **risulti residente di entrambi gli Stati**, la stessa è considerata residente nello Stato in cui dispone di **un'abitazione permanente** e, in **subordine** (laddove disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica è determinata secondo **i seguenti criteri residuali** disposti in **ordine decrescente**:

- **ubicazione del centro degli interessi vitali** (la persona fisica che dispone di un'abitazione principale in entrambi gli Stati è considerata residente nel Paese nel quale le sue **relazioni personali ed economiche sono più strette**);
- **dimora abituale** (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
- **nazionalità della persona fisica** (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente è considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità).

Infine, se una persona fisica ha la **nazionalità di entrambi i Paesi** o di **nessuno di essi**, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo.

Delineato l'ambito giuridico di riferimento, occorre domandarci se possono cambiare **i criteri di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica**, nel particolare contesto epidemiologico “**Covid-19**”.

In merito, in **data 3 dicembre 2020** le autorità di Governo hanno fornito chiarimenti in ordine all'**interrogazione parlamentare n. 5-04654** avente ad oggetto: “**Status di residenza fiscale dei cittadini italiani residenti all'estero trattenuti in Italia a causa dell'emergenza da Covid-19**”.

Sul punto, gli interroganti hanno osservato che **l'emergenza sanitaria in corso** ha indotto molti Paesi ad adottare importanti **misure restrittive** sulla **libertà di circolazione, costringendo molte persone a trattenersi in un Paese diverso da quello in cui normalmente vivono**, circostanza questa che potrebbe avere un grande impatto sulla **determinazione della residenza fiscale** che,

come sopra illustrato, è spesso basata sulla **permanenza fisica della persona fisica in un determinato luogo o territorio**.

Anche a livello internazionale, in un **documento pubblicato il 3 aprile 2020** denominato "*Oecd Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the Covid-19 Crisis*", l'Ocse ha invitato le autorità fiscali dei vari Paesi a **valutare attentamente le particolari circostanze derivanti dall'epidemia** in corso, **prevedendo periodi più idonei nella valutazione della residenza** (che è stato oggetto di un recente aggiornamento operato in data 21 gennaio 2021, a seguito dell'emanazione delle nuove linee guida "*update guidance on tax treaties and the impact of the Covid- 19 pandemic*").

In particolare, nel [primo documento](#), il **segretariato Ocse** ha **formulato importanti considerazioni** in relazione a come devono essere interpretati i trattati stipulati tra i vari Stati per **prevenire la doppia imposizione** proprio in **considerazione della situazione emergenziale della pandemia**, al fine di **neutralizzare il più possibile gli effetti delle misure di restrizione dovute alla crisi Covid-19**, in modo che non ne derivino ulteriori **aggravii per le amministrazioni fiscali e i contribuenti**.

Nello specifico, con riferimento alle ipotesi in cui una persona si sia **temporaneamente allontanata dalla residenza abituale** e sia rimasta **bloccata nel Paese ospitante** a causa della **situazione emergenziale**, occorre valutare attentamente il **criterio di individuazione della residenza fiscale basato sul "soggiorno abituale"**.

In merito, sulla base di quanto previsto dal **paragrafo 19 del Commentario Ocse all'articolo 4**, lo Stato nel quale si **soggiorna abitualmente** non può essere determinato soltanto prendendo in considerazione il **numero dei giorni di presenza nel Paese in un dato periodo di riferimento**, ma occorre anche valutare il carattere di **abitualità del soggiorno, legato alla frequenza, durata e regolarità nella vita ordinaria del soggetto**.

Nell'ambito del **più ampio processo di valutazione della residenza fiscale della persona fisica**, l'Ocse ha raccomandato alle amministrazioni fiscali e alle **autorità competenti** di tenere in debita **considerazione il carattere di eccezionalità rivestito dall'emergenza da Covid-19**.

A fronte dell'interrogazione parlamentare in rassegna è stato chiarito che, per **l'applicazione dei trattati fiscali** può trovare applicazione **l'orientamento generale raccomandato dall'Ocse nella situazione "eccezionale" della pandemia**, nel senso di "neutralizzare" – quanto più possibile – l'impatto delle **misure di restrizione dovute alla crisi Covid-19**, in modo da **non gravare sugli adempimenti delle Amministrazioni fiscali e dei contribuenti**, mantenendo ove possibile **la disciplina convenzionale ordinaria anche durante l'emergenza Covid-19**.

Le autorità di Governo hanno anche sottolineato che sono stati **già conclusi accordi con le Autorità competenti di alcuni Paesi**, finalizzati a **risolvere le problematiche interpretative** in relazione alle **disposizioni convenzionali sul lavoro dipendente**, con riferimento alla tassazione delle remunerazioni percepite dai **lavoratori frontalieri che svolgono l'attività lavorativa in**

modalità agile a causa delle misure per la **pandemia da Covid-19**.

In particolare, si tratta degli **accordi interpretativi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni**, stipulati rispettivamente con l'**Austria** (in vigore dal 27 giugno 2020), con la **Francia** (dal 24 luglio 2020) e con la Svizzera (dal 20 giugno 2020) i quali prevedono che, nei **confronti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori frontalieri, continuino ad applicarsi le specifiche disposizioni convenzionali** anche se gli stessi, a causa dell'emergenza epidemiologica, **non oltrepassano più abitualmente la frontiera** o, comunque, **svolgono la propria attività lavorativa in uno Stato diverso da quello di residenza fiscale**.

IMPOSTE INDIRETTE

Bollo sulle fatture elettroniche: prime riflessioni

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità di controllo automatizzato** dell'imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche, con dei **criteri che non sono apparentemente in linea** quanto applicato generalmente dalle aziende, e potenzialmente **incompatibili con il diritto comunitario**; ad esempio, **non viene chiesto il bollo per le operazioni escluse dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15**, mentre **viene chiesto per le non territoriali ai sensi dell'articolo 7-ter**.

L'[articolo 13](#) della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 prevede che **devono essere assoggettati ad imposta di bollo le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti di importi superiori a 77,47 euro.**

Tale norma va coordinata con gli [articoli 6](#) e [15 della tariffa](#), allegato B, **che esentano dall'imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta** sul valore aggiunto e le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci; inoltre, l'[articolo 66, comma 5, D.L. 331/1993](#) prevede che **la disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo** per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione **si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie**.

Premesso ciò, **nonostante la "cartolarità" dell'imposta**, è stato da subito precisato che **la stessa trova applicazione anche nel caso in cui i documenti siano emessi in modalità elettronica** e, con particolare riferimento alle fatture elettroniche da inviare tramite Sdl, una integrazione al **D.M. 17.06.2014** regolò le **modalità di pagamento di detta imposta**.

In particolare, **nel tracciato record in formato Xml della fattura elettronica è previsto un campo per indicare l'assoggettamento ad imposta di bollo della fattura**; l'imposta dovuta (calcolata come somma degli importi indicati dal contribuente nel file xml) è da versare alle con cadenze, generalmente trimestrali, all'Agenzia delle Entrate con un F24.

Finora, l'unico controllo effettuato in modo automatizzato dall'Agenzia delle Entrate era quelle di verificare che l'importo versato fosse corrispondente con quanto indicato come dovuto nelle fatture elettroniche emesse dal contribuente; in sostanza, se il contribuente non segnalava l'assoggettamento ad imposta di bollo nel file della fattura elettronica nessun controllo automatizzato intercettava tale errore; la cosa era anche dovuta al fatto che il sistema non era sempre in grado di intercettare i documenti per i quali l'imposta era dovuta e il contribuente non aveva "flaggato" la casella di assoggettamento.

Ora, contestualmente al D.L. 124/2019, che impone all'Agenzia delle Entrate di predisporre in modo automatico le bozze delle Li.Pe. e della dichiarazione Iva, **il D.L. 34/2019 impone alla stessa Agenzia delle entrate di integrare le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate, e, in caso di discordanza, "chiedere" al contribuente il pagamento dell'imposta, di interessi e di sanzioni ridotte, e procedere all'iscrizione a ruolo in caso di omesso pagamento.**

A seguito della entrata in vigore delle specifiche tecniche della fattura elettronica 1.6.1, l'Agenzia dispone di maggiori informazioni per l'effettuazione di tale controllo, e con **D.M. 04.12.2020 e Provvedimento 04.02.2021**, sono state **definite le modalità con le quali verranno verificate e quantificate le imposte dovute**, verrà consentito al contribuente di **integrare le fatture** che non riportano l'imposta dovuta, e verranno comunicati al contribuente gli eventuali omessi versamenti.

In particolare, verranno proposti un **elenco A**, non modificabile, contenente le fatture per le quali il contribuente aveva "flaggato" l'obbligo di assoggettamento a bollo, ed un **elenco B**, relativo a fatture per le quali il campo non è stato "flaggato", ma l'Agenzia ritiene che l'imposta sia dovuta; detto elenco è modificabile dal contribuente, il quale può indicare gli estremi delle fatture che ritiene inserite erroneamente nell'elenco, cioè quelle che, per i controlli automatici dell'Agenzia, devono recare l'indicazione del bollo, ma ad avviso del contribuente ne sono escluse. Analogamente, il contribuente può inserire delle fatture, originariamente non assoggettate, che sono "sfuggite" ai controlli automatici.

Ciò premesso, le specifiche tecniche prevedono l'assoggettamento a bollo delle fatture che riportino importi complessivi superiori ad euro 77,47, di operazioni la cui "natura" sia N2.1, N2.2, N3.5, N3.6, ed N4, e cioè operazioni escluse, esenti, non imponibili a seguito di dichiarazione di intento e non imponibili che non formano il *plafond*.

Entrando nel dettaglio, evidenziamo che il controllo automatico non include le operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni (quali ad esempio quelle con la non imponibilità articolo 9, che sono escluse da bollo solo se connesse ad esportazioni), e quelle escluse ai sensi dell'articolo 15; circa il loro non assoggettamento ad imposta di bollo, si era pronunciato il Consiglio Nazionale del Notariato, con Studio 184-2019/T, ma molti software le hanno sempre inserite.

Ad avviso di chi scrive, vi sono delle situazioni per le quali il bollo non ha senso che sia

apposto, in quanto non si è in presenza di “addebitamenti o accreditamenti”, ma della sola **indicazione statistica di alcuni valori** (imballaggi a rendere o valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono).

Il *software* dell’Agenzia includerà tutte le operazioni escluse da Iva, ricadenti nei codici N2.1 ed N2.2.

Con particolare riferimento alle **operazioni mancanti del requisito territoriale ai sensi dell’articolo 7-ter, emesse nei confronti dei soggetti comunitari, l’assoggettamento ad imposta di bollo prevista dalle specifiche tecniche creerà sicuramente qualche problema**; in primo luogo perché, seguendo le indicazioni della stessa Agenzia delle Entrate, le stesse sono state finora trattate come **operazioni in inversione contabile, e quindi non assoggettate a bollo**.

Posto che in fattura, a norma dell'[articolo 21 del Decreto Iva](#), deve essere indicata l’annotazione “inversione contabile”, con le vecchie specifiche tecniche le stesse venivano infatti codificate con il codice “N6”, mentre ora l’Agenzia ha chiarito che le stesse vanno codificate in N2.1.

Ad avviso di chi scrive, però, **l’assoggettamento di tali operazioni ad imposta di bollo sembra essere in contrasto con l’articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea**, che vieta di introdurre limitazioni a prestatori che vogliono svolgere le proprie prestazioni di servizi in altri Paesi dell’Unione, e a cittadini che vogliono usufruire di prestazioni di servizi da prestatori di altri Paesi della UE.

In sostanza, la domanda alla quale chi scrive sembra non trovare logica comunitaria è: **perché se presto un servizio ad un tedesco devo essere assoggettato a bollo, mentre se lo stesso servizio lo presto ad un italiano non sono soggetto a tale imposta?**

Oppure, considerato il normale processo economico di traslazione dell’imposta, la domanda è: perché un cittadino comunitario deve essere assoggettato ad una imposta che il **cittadino italiano non paga?**

Ad esempio, in tempi relativamente recenti **la Corte non ha giudicato compatibile con il Trattato la legge tedesca che – con un’alchimia giuridica – prevedeva che gli unici soggetti tenuti a pagare una tassa per l’utilizzo delle autostrade (Vignette) sarebbero stati gli stranieri**.

PATRIMONIO E TRUST

Anatocismo e adeguamento alla delibera Cicr del febbraio 2000

di Francesca Dal Porto

DIGITAL Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

Scopri di più >



È assai frequente verificare, nei **rapporti di conto corrente bancario intercorsi prima del 01.07.2000**, l'applicazione del **regime della capitalizzazione trimestrale** per gli interessi a debito e del **regime della capitalizzazione annuale** per gli interessi a credito.

A partire dal **01.07.2000**, in adeguamento alla **Delibera Cicr del 9 febbraio 2000**, è cambiato il **regime di capitalizzazione degli interessi a credito** diventando trimestrale, come quello relativo agli interessi a debito la cui capitalizzazione aveva già tale periodicità.

Per i contratti sorti prima dell'entrata in vigore di tale Delibera, è importante capire se tale modifica rappresenti un **trattamento migliorativo o peggiorativo** per il correntista: infatti, a seconda del **diverso inquadramento**, l'articolo 7 della Delibera prevedeva un **diverso onere per la Banca circa le modalità da adottare per informare il correntista del nuovo regime**.

Nel caso in cui le **nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento** delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero dovuto **provvedere all'adeguamento**, in via generale, **mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**.

Nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un **peggioramento delle condizioni precedentemente applicate**, esse avrebbero dovuto essere espressamente approvate dalla clientela.

Ancora oggi molte controversie che hanno ad oggetto l'anatocismo bancario, in relazione a rapporti sorti ante la Delibera Cicr del febbraio 2000, si trovano ad affrontare la questione.

Se si considera di **dover confrontare il nuovo regime (capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e per quelli a credito rispetto al precedente effettivamente applicato, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale solo per gli interessi a debito e la capitalizzazione annuale per quelli a credito)**, non ci sono dubbi che **l'adeguamento sia migliorativo**.

Infatti, in ipotesi di un rapporto commerciale a spese zero, in regime di **capitalizzazione annuale** si ha:

$$\text{TAN } 3\% = \text{TAE } 3\%$$

Dove il TAN è il tasso annuo nominale e il TAE è quello effettivo.

Quindi, ad esempio, **a fronte di un TAN a credito del 3%, il TAE a credito rimane del 3%**.

Quando la **cadenza dell'accredito in conto degli interessi** (capitalizzazione) **non è annuale**, ma si basa su **frazioni di anno** (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale etc.), **la remunerazione effettiva per il correntista (costo per la banca) non è pari al TAN ma è superiore e pari al TAE (Tasso Annuo Effettivo)**.

Il **TAE** rappresenta il **costo proiettato su base annuale di un'operazione finanziaria** che, per come è strutturata, prevede una **capitalizzazione infra-annuale degli interessi**.

Nel caso di **capitalizzazione trimestrale**, a fronte di un TAN a credito del 3%, in regime di capitalizzazione composta trimestrale, il **TAE sarà pari al 3,0339%** quindi ad un tasso maggiore del TAN.

Capitalizzazione trimestrale:

$$\text{TAN } 3\% = \text{TAE } 3,0339\%$$

È pacifico quindi che, **a parità di trattamento dell'interesse a debito in capitalizzazione trimestrale pre e ante 01.07.2000** e quindi a **parità di TAE a debito**, **la modifica del regime di capitalizzazione dell'interesse a credito da annuale a trimestrale** comporta un vantaggio per il correntista, visto che **il TAE a credito diventa più elevato**.

Dimostrata quindi la **natura migliorativa della modifica**, per la Banca è sufficiente dimostrare di aver dato **notizia dell'adeguamento al nuovo regime**, di cui alla delibera in analisi, mediante **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

La giurisprudenza contraria a tale impostazione parte dal fatto che **le condizioni ante 01.07.2000 non prevedevano la capitalizzazione trimestrale a debito** visto che la dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione, ante 01.07.2000, **ne ha di fatto determinato l'inefficacia ex tunc**, per cui il contratto deve ritenersi sorto in assenza di tale pattuizione.

In particolare, la **Suprema Corte di Cassazione**, con l'**Ordinanza n. 27769/2019 del 30/10/2019** ha fornito una **importante interpretazione in materia di anatocismo sui contratti di conto corrente** sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore della **Delibera Cicr del 09.02.2000**.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, se **prima dell'entrata in vigore della Delibera Cicr, ovvero prima del 9 febbraio 2000**, “*la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di disiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.*”

Ciò significa in **maniera inequivocabile** che **la modifica introdotta deve considerarsi peggiorativa** per il correntista, visto che **introduce un regime di capitalizzazione dell'interesse a debito prima assente**: ne consegue la **necessità di acquisire il consenso scritto da parte del cliente**, pena la “**nullità della clausola**”.

Ancora la **Corte di Cassazione con Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7105** ha affermato che **la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica**, comporta un **peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente**, sicché è necessario un **nuovo accordo espresso fra la banca e il cliente**.

Sembra pacifico l'indirizzo della Suprema Corte: **il nuovo regime di capitalizzazione in adeguamento alla Delibera Cicr del febbraio 2000** rappresenta un **evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente**; sicché, proprio in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della delibera sarebbe stato **necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale**.